SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 dicembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62/L

LEGGE 30 dicembre 2018, n. **145.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 31 dicembre 2018.

Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021. (18A08462)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2018.

Riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *p)*, della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 44-*ter*, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2017;

Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, la cui lista, unitamente alla data entro la quale è operata la riconduzione, è riportata nell'allegato 1 al medesimo decreto;

Visto, in particolare, l'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono fornite indicazioni per la rendicontazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 61, commi 1 e 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite, secondo le modalità e alle condizioni ivi previste;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2017, recante «Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.;

Tenuto conto che la riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 13608 del 6 dicembre 2018 del Ministero della difesa, con la quale è stata indicata nel 31 dicembre 2019 la data di chiusura del rendiconto suppletivo;

Vista la nota n. 53008 del 30 novembre 2018 del Ministero dell'interno, con la quale è stata indicata nel 31 marzo 2019 la data di chiusura del rendiconto suppletivo;

Vista la nota n. 368865 dell'11 dicembre 2018 del Comando generale della Guardia di finanza, con la quale è stata indicata nel 31 maggio 2019 la data di chiusura del rendiconto suppletivo;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni di tesoreria la cui chiusura è fissata al 31 dicembre 2018

1. Le gestioni operanti sulle contabilità speciali e sui conti di tesoreria di cui all'elenco Allegato A sono ricondotte al regime di contabilità ordinaria dalla data del 1° gennaio 2019. A decorrere dal 2 gennaio 2019, viene inibita ai titolari l'operatività sulle predette gestioni.

2. Il termine ultimo per l'emissione degli ordinativi telematici di contabilità speciale da parte dei titolari è fissato al 20 dicembre 2018, come stabilito nella circolare emanata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 16 novembre 2018.

3. Il termine ultimo per l'invio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni delle richieste di prelevamento fondi dai conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale è fissato al 21 dicembre 2018.

Art. 2.

Riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017

1. Le gestioni operanti sulle contabilità speciali di cui all'elenco Allegato B sono ricondotte al regime di contabilità ordinaria dalla data del 1° gennaio 2019. L'operatività sulle predette gestioni viene inibita ai titolari a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura indicata nel citato Allegato B.

2. Successivamente alla data del 31 marzo 2019, sulle predette gestioni è consentita l'effettuazione delle sole regolazioni contabili, con esclusione di erogazioni corrisposte a qualsiasi titolo a soggetti terzi.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La chiusura delle contabilità speciali e dei conti di tesoreria interessati è disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. La disponibilità di ciascuna gestione alla data di chiusura è versata all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente sui capitoli indicati nell'elenco allegato, a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per la successiva assegnazione, secondo le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, nella competenza di appositi capitoli e piani gestionali del relativo stato di previsione, individuati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su indicazione dell'amministrazione di riferimento.

3. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili da ricondurre al regime di contabilità ordinaria risultino parzialmente o totalmente accantonate per pignoramenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

4. I titolari delle gestioni contabili da ricondurre al regime di contabilità ordinaria rendono il conto amministrativo della loro gestione secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO *A*

Elenco delle gestioni ricondotte al regime di contabilità ordinaria alla data del 1° gennaio 2019 e oggetto di chiusura al 31 dicembre 2018

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di tesoreria	Capo Capitolo/Articolo di entrata
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001556 - CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001560 - CAPITANERIA PORTO DI LIVORNO	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001563 - CAPITANERIA PORTO ROMA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001565 - CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001570 - CAPITANERIA PORTO R.CALABRIA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001575 - CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001578 - CAPITANERIA PORTO PESCARA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001580 - CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001582 - CAPITANERIA DI PORTO RAVENNA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001584 - CAPITANERIA PORTO DI VENEZIA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001586 - CAPITANERIA PORTO DI TRIESTE	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001587 - CAPITANERIA PORTO DI CAGLIARI	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001591 - CAPITANERIA PORTO DI CATANIA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0001597 - CAPITANERIA PORTO DI PALERMO	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	0005412 - CAPITANERIA PORTO OLBIA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023304 - M.INFRASTRUTT.AZ.MOBILITA' MO	Capo XV capitolo 3570/05

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di tesoreria	Capo Capitolo/Articolo di entrata
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023307 - MIT VOLTURNO SRL ESER PUB SER	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023310 - MIT - FERROVIE E. ROMAGNA SRL	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023323 - SOC SUBALPINA IMPRESE FERROV	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023331 - SOC. LA FERROVIARIA IT.AREZZO	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023350 - MIT VOLTURNO SRL CIRCUMVESUVIA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023353 - M.TRASP.FERR.APPULO LUCANE	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023355 - M.TRASP.FERR.DEL SUD EST E S.A	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023357 - M.TRASP.FERR.EMILIA ROMAGNA	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023359 - M.TRASP.R.PIEMONTE DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023360 - M.TRASP.R.LOMBARDIA DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023361 - M.TRASP.R.VENETO DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023362 - M.TRASP.R.LIGURIA DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023363 - M.TRASP.R.EMILIA R. DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023364 - M.TRASP.R.TOSCANA DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023365 - M.TRASP.R.UMBRIA DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023366 - M.TRASP.R.LAZIO DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023367 - M.TRASP.R.ABRUZZO DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023368 - M.TRASP.R.CAMPANIA DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di tesoreria	Capo Capitolo/Articolo di entrata
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023369 - M.TRASP.R.PUGLIA DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023370 - M.TRASP.R.BASILICATADLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023371 - M.TRASP.R.CALABRIA DLGS422-97	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0023373 - S.TRA.ART.38C.5-7L.166-02 MIT	Capo XV capitolo 3570/05
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0020105 - EDILIZIA PERSONALE PS L.52-76	Capo X capitolo 2368/07
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0020106 - CON CAP COM L784-80 E L147-13	Capo X capitolo 2368/07
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0020122 - METANO CONT.CAP.L.266-97 ART.9	Capo X capitolo 2368/07
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0020123 - METANO CON.INTER.L.526-82 A.28	Capo X capitolo 2368/07
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0020125 - L.608-96 ART.9 C.7 SVIL.ITALIA	Capo X capitolo 2368/07
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0020129 - F.PROGETTAZIONE PREL.L.144-99	Capo X capitolo 2368/07
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0022021 - CONSAP C.STA L1142-67 L35-95A2	Capo X capitolo 2368/07
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0022035 - SOGESID - FIN.ISTIT	Capo X capitolo 2368/07
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Contabilità Speciale presso Tesoreria Centrale	0022041 - CONSAP EX L.295-73 S. INTERNO	Capo X capitolo 2368/07
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0001217 - SOP BENI STORICI MI E ALTRE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0001249 - ARCHIVIO DI STATO-TO - L.67-88	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0001256 - SOPR ARCH BI PUGLIA BASILICATA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0001259 - ISTIT.NAZ.GRAFICA-RM - L.67-88	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0001260 - BIBL.CASANATENSE-RM - L.67-88	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0001288 - ISTIT SUP CONSERVAZ RESTAURO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002800 - ARCHIVIO DI STATO L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di tesoreria	Capo Capitolo/Articolo di entrata
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002801 - SOPR.ARCHIV.REG.L.135 E 203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002802 - SOPR.ARCHEOL. L.135 E 203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002805 - SOPR ARCHE BAP PROV VT ETRURIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002806 - SOPR.BENI ARCHEOL.ETRURIA MER	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002808 - SOPR.B.A.A.A.S. L.135 E 203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002809 - SOPR.B.ART.ST. L.135 E 203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002810 - SOPR BENI ST ART ETN VE BL PD	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002811 - SOPR.BENI ARCHIT. E PAESAGGIO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002813 - SOPR.ARCH VE-BL-PD-TV PADOVA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002814 - SOPR.MUSEO PR ETNOGR PIGORINI	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002817 - MUS.NAZ.ARTE OR.L.135 E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002821 - BIBL.UNIV.ALES. L.135 E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002822 - BIBL.VALLICELL. L.135 E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002824 - BIBL.ANGELICA L.135 E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002825 - BIBL.IST.N.A.S.A L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002826 - BIBL.ST.MOD.CONT.L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002827 - BIBL.MEDICA ST. L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002828 - BIBL.ST.BALDINI L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002829 - BIBL.UNIVERSIT. L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002830 - BIBL.STATALE L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002831 - BIBL.NAZ.BRAID. L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002832 - BIBL.NAZ.V.E.III L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002833 - BIBL.NAZ.UNIV. L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002834 - BIBL.REALE L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002835 - BIBL.NAZIONALE L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002836 - BIBL.EST.UNIV. L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002837 - BIBL.PALATINA L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di tesoreria	Capo Capitolo/Articolo di entrata
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002838 - BIBL.ST.ISONTINA L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002839 - BIBL.ST.POPOLO L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002840 - BIBL.MARUCELLIANA L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002841 - BIBL.MED.LAUR. L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002842 - BIBL.RICCARD. L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002843 - BIBL.NAZ.MARCIANA L.135E203-97	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002844 - ARCHIVIO DI STATO DI BIELLA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002845 - ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002846 - ARCHIVIO DI STATO DI PRATO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002847 - ARCHIVIO DI STATO DI VERBANIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002848 - ARCHIVIO STATO VIBO VALENTIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002865 - BIBL.ST.MON.NAZIONALE CASAMARI	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002866 - BIBL.ABBAZIA BENED. SS.TRINITA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002867 - BIBL.STAT. MONUM. NAZ. FARFA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002868 - BIBL.ST. MON.NAZ.GROTTAFERRATA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002869 - BIBL.ST. MON.NAZ. MONTECASSINO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002870 - BIBL.STAT. MON.ST.MONTEVERGINE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002871 - BIBL.STAT.ORAT.GIROLAMINI	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002872 - B.ST.ABBAZIA BENED. S.GIUSTINA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002873 - BIBL.MONUM. NAZIONALE PRAGLIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002874 - BIBL.STAT.MON.NAZ.S.SCOLASTICA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002875 - BIBL.STAT. MON. NAZ. TRISULTI	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002904 - SOPR.BENI ARCHEOL.PER MOLISE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002905 - SOPR.BENI ARCHEOL.FRIULI-VE-G	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002907 - SOPR BENI ST ART ETN PUGLIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002908 - SOPR BENI ST ART ETN ABRUZZO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002910 - SEGR.REG.MIBACT BASILICATA	Capo XXIX capitolo 3680/05

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di tesoreria	Capo Capitolo/Articolo di entrata
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002911 - SEGR.REG.MIBACT CALABRIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002912 - SEGR.REG.MIBACT CAMPANIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002913 - SEGR.REG.MIBACT EMILIA ROMAGNA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002914 - SEGR.REG.MIBACT FRIULI V.GIU.	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002916 - SEGR.REG.MIBACT LIGURIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002917 - SEGR.REG.MIBACT LOMBARDIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002919 - SEGR.REG.MIBACT MOLISE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002920 - SEGR.REG.MIBACT PIEMONTE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002921 - SEGR.REG.MIBACT PUGLIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002922 - SEGR.REG.MIBACT SARDEGNA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002923 - SEGR.REG.MIBACT TOSCANA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002925 - SEGR.REG.MIBACT VENETO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0002993 - SOPR ARCH BAP PROV.PR-PC PARMA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0003085 - BIBLIOTECA STATALE DI MACERATA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0003283 - SOPR ARCH BAP PROV.LU-MS	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0003284 - SOPR ARCH BAP PROV LE-BR-TA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0003285 - SOPR ARCH PROV.VR-RO-VI VERONA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005137 - SOPR.ARCHEO.CAMPANIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005157 - SOPR. ARCH CO-LE-MB VA MILANO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005159 - SOPR ARCH BAP MOLISE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005169 - SOPR ARC CITTA MET RO R C VV	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005171 - SOPR ARCH BAP COMUNE NAPOLI	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005172 - SOPR BENI ST ART ETN NA BN CE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005174 - SOPR ARCH BAP PROV SALERNO-AV	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005175 - SOPR ARCH BAP PROV CASERTA-BN	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005176 - SOPR ARCHE F. VENEZIA GIULIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005178 - SOPR ARCH BAP PROV FR-LT-RI	Capo XXIX capitolo 3680/05

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di tesoreria	Capo Capitolo/Articolo di entrata
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005183 - SOPR ARCH BAP PROV PT-PO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005184 - SOPR ARCHEOLOGIA BAP UMBRIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005186 - SOPR ARCH COM VENEZIA LAGUNA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005225 - ARCH STATO FERMO DL 149-93	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005369 - SOPR.ARCHEOLOGIA BAP TORINO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005376 - SOPR.ARCH AL-AT-CN-ALESSANDRIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005379 - SOPR ARCH BAP CITTA METRO BARI	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005802 - GRANDE POMPEI A.6 DPCM 12-2-14	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005807 - SOPR ARCH BA P AREA METRO NA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005877 - SOPR.ARCHEO.SARDEGNA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005878 - SOPR ARCH PRO BS-BG BRESCIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005879 - SOPR ARCH BAP GE-IM-SP-SV	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005880 - SOPR ARCH BAP BO-MO-RE-FE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005881 - SOPR ARCH BAP PROV RA-FC-RN	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005882 - SOPR ARCH BAP PROV SI-GR-AR	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005883 - SOPR ARCH BAP PROV PI-LI	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005884 - SOPR ARCHEOLOGIA BAP MARCHE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005885 - SOPR ARCHE BAP COMUNE ROMA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005886 - SOPR ARC ABRUZZO NO AQ31-12-19	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005887 - SOPR ARCH BAP BASILICTA PZ	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005888 - SOPR ARCH BAP PROV CT-CS-KR	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005889 - SOPR ARCH BAP CA-OR-MEC-CIO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005890 - SOPR ARCH BAP PROV SS-OT-NU	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005891 - SOPR ARCHIV BIBL VENETO ADIGE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005892 - SOPR ARCHIV BIBLIO LIGURIA GE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005893 - SOPR ARCHIV BIBLIO EMILIA R BO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005894 - SOPR ARCHIV BIBL UMBRIA MARCHE	Capo XXIX capitolo 3680/05

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di tesoreria	Capo Capitolo/Articolo di entrata
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005895 - SOPR ARCHIV BIB ABRUZZO MOLISE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005896 - SOPR ARCH BIBLIO CAMPANIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005897 - SOPR ARCHIV SICILIA A S PA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005899 - POLO MUSEALE PIEMONTE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005900 - POLO MUSEALE LOMBARDIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005901 - POLO MUSEALE VENETO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005902 - POLO MUSEALE FVG SEDE TRIESTE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005903 - POLO MUSEALE DELLA LIGURIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005904 - POLO MUSEALE EMILIA ROMAGNA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005905 - POLO MUSEALE DELLA TOSCANA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005906 - POLO MUSEALE DELL UMBRIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005907 - POLO MUSEALE MARCHE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005908 - POLO MUSEALE LAZIO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005909 - POLO MUSEALE ABRUZZO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005910 - POLO MUSEALE MOLISE	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005911 - POLO MUSEALE CAMPANIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005912 - POLO MUSEALE PUGLIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005913 - POLO MUSEALE BASILICATA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005914 - POLO MUSEALE CALABRIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0005915 - POLO MUSEALE SARDEGNA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0006026 - SOPR ARCHIV BIBL LOMBARDIA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0006027 - SOP.ARCHIV.PIEMONTE E V.AOSTA	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0006028 - SOPR.ARCHIV.BIBLIO.TOSCANA.FI	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0006029 - SOPR ARCHIVISTICA BIBL LAZIO	Capo XXIX capitolo 3680/05
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	CS - Contabilità Speciale	0006030 - SOPR.ARCHIV.BIBLIO.CALABRIA.RC	Capo XXIX capitolo 3680/05

ALLEGATO *B*

Elenco delle contabilità speciali ricondotte al regime di contabilità ordinaria alla data del 1° gennaio 2019 e oggetto di chiusura ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 8 febbraio 2017

Amministrazione di riferimento	Conto di tesoreria	Capo Capitolo/Articolo di entrata	Data di chiusura
Ministero della Difesa	0001252 - COMANDO GENERALE CARABINIERI	Capo XVI capitolo 3580/05	31 dicembre 2019
Ministero della Difesa	0001254 - DIR. AMMINISTR. ESERCITO	Capo XVI capitolo 3580/05	31 dicembre 2019
Ministero della Difesa	0001403 - DIRE AMM MARI MILITARE TARANTO	Capo XVI capitolo 3580/05	31 dicembre 2019
Ministero della Difesa	0001406 - AERONAUTICA MILIT.-DIR. AMM.NE	Capo XVI capitolo 3580/05	31 dicembre 2019
Ministero della Difesa	0001408 - U.S.G.-D.N.A.- DIRAMINTER ROMA	Capo XVI capitolo 3580/05	31 dicembre 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	0001253 - COM.GENERALE GUARDIA FINANZA	Capo X capitolo 2368/07	31 maggio 2019
Ministero dell'Interno	0001200 - PREFETTO	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0001265 - PRESIDENTE GIUNTA REG.AOSTA	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0001271 - COMM.GOV.PER LA PROVINCIA	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0001466 - PREFETTO PROV.DI BIELLA	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0001467 - PREFETTO PROV.DI CROTONE	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0001468 - PREFETTO PROV.DI LECCO	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0001469 - PREFETTO PROV.DI LODI	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0001470 - PREFETTO PROV.DI PRATO	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0001471 - PREFETTO PROV.DI RIMINI	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0001472 - PREFETTO PROV.DI VIBO VALENTIA	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0001473 - PREFETTO PROV.VERBANO-CUSIO-OS	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0002950 - COMMISS.PROV.MONZA E BRIANZA	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0002954 - COMMISS.PROV.BARLETTA ANDR TRA	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0002955 - COMM. ATTUAZ. PROVINCIA FERMO	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0005581 - PREFETTO DI FERMO	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0005582 - PREFETTO DI MONZA E BRIANZA	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019
Ministero dell'Interno	0005583 - PREFETTO BARLETTA ANDRIA TRANI	Capo XIV capitolo 3560/05	31 marzo 2019

18A08439

DECRETO 21 dicembre 2018.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 177 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, a norma dell'art. 21, comma 11-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 2 gennaio 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 177 giorni con scadenza 28 giugno 2019, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 dicembre 2018. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2019.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2018.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

18A08459

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2018.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2018.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2015, n. 144;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 novembre 2017, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2018, n. 32;

Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2018 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota prot. 8892 del 28 febbraio 2018, sugli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2018 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria degli ovi-caprini, la conferma della decurtazione pari al 35% dell'indennità riconosciuta per il 2018 per la categoria degli ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni;

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in euro 473,81.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in euro 869,00.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in euro 425,58.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in euro 779,93.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 decorre dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in euro 79,98 a capo per i capi non iscritti, risulta invariata rispetto al 2017 ed è pari ad euro 110,52 per i capi iscritti ed è diminuita ad euro 81,15 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018.

3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Ministro della salute
GRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3488

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2018

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 473,81		Indennità spettante nella misura massima di € 869,00 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina ……………	149,11	117,04	272,11	224,52
VITELLONE				
maschio…………………………	//	147,30	//	243,33
femmina ………………………	304,92	223,31	563,39	423,04
MANZO				
maschio ………………………..	//	159,60	//	234,51
femmina ………………………..	406,53	309,27	743,50	592,00
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni …	473,81	371,50	869,00	673,00
Di età superiore a 8 anni ………..	454,05	360,93	837,27	662,08
TORO……………………………	137,86	//	227,19	//

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2018

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 425,58		Indennità spettante nella misura massima di € 779,93 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO)				
maschio.............................	//	106,66	//	176,57
femmina	233,73	186,27	432,25	353,65
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	123,80	//	181,51
femmina	343,62	261,77	609,09	500,49
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni …	425,58	354,34	779,93	639,91
Di età superiore a 8 anni ……….	313,99	257,73	579,40	473,45
TORO (BUFALO)..............	129,25	//	213,41	//

18A08441

DECRETO 13 dicembre 2018.

Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo 2015 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2015, n. 87; 19 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2016, n. 305, 13 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2017, n. 303;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2010, n. 196;

Visto il decreto 14 marzo 2018 recante «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2018, n. 91;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16 ottobre 2017 con cui l'EFSA ha valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e ha analizzato i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurne al minimo la diffusione affermando, in particolare, che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame dovrebbero adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale) e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro;

Rilevato altresì che il suddetto parere ha confermato che la rigorosa applicazione di misure di biosicurezza svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, con cui la Commissione ha ritenuto necessario rivedere le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti in termini di rischio, in considerazione del parere EFSA del 2017 e delle successive relazioni scientifiche sull'influenza aviaria dell'EFSA, nonché dell'esperienza che gli Stati membri hanno acquisito nell'attuazione delle misure disposte dalla decisione di esecuzione medesima;

Considerato che a livello internazionale l'influenza aviaria è ancora diffusa e che, pertanto, è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il «*Working document SANTE/11259/2018 - Outcome of the evaluation procedure of the eradication, control and surveillance programmes submitted by Member States for Union financial contribution for 2019 and following years: list of the programmes technically approved and final amount allocated to each programme.*», con il quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria presentato dall'Italia per il 2019;

Considerato necessario mantenere livelli elevati di tutela della salute animale e di sanità pubblica nelle more dell'adozione, entro il 21 aprile 2019, degli atti delegati e di esecuzione del richiamato regolamento (UE) n. 2016/429 , che entrerà in vigore il 21 aprile 2021, anche prorogando l'efficacia delle misure di biosicurezza e delle altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale;

Visto il documento predisposto dal Gruppo di lavoro interregionale sulle biosicurezze avicole, composto da rappresentanti delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia trasmesso con nota del 7 agosto 2018;

Acquisito il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, espresso con nota del 23 novembre 2018;

Ritenuto, pertanto urgente e necessario confermare e rafforzare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, la cui efficacia cesserà il 31 dicembre 2018, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale;

Ordina:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 5-*bis* le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con *Working Document* SANTE/11788/2017, recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2018 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: « nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvata con *Working document* SANTE/11259/2018 recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2019 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi».

2. L'Allegato A dell'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005 è sostituito dall'Allegato A della presente ordinanza.

3. L'Allegato C dell'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005 è sostituito dall'Allegato C della presente ordinanza.

Art. 2.

1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza, è prorogata fino al 31 dicembre 2019, a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3531

ALLEGATO *A*

Requisiti strutturali degli allevamenti.

1. I locali di allevamento devono essere dotati di:

a. Pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;

b. Pareti e soffitti lavabili;

c. Attrezzature lavabili e disinfettabili;

d. Efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni;

e. Le strutture dei locali di allevamento devono essere in buono stato di manutenzione;

f. I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate;

g. Ciascun capannone deve essere dotato di una struttura, cosiddetta «dogana danese», rappresentata da una barriera fisica che non consenta l'accesso diretto del personale all'area dove si trovano gli animali, senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo capannone.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:

a. Barriere (cancelli o sbarre mobili) idonee a evitare l'accesso incontrollato di persone e automezzi, inoltre all'ingresso devono essere apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; deve essere presente un'area di parcheggio, situata preferibilmente all'esterno dell'allevamento, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Tale zona deve essere nettamente separata dall'area di allevamento, alla quale deve essere possibile accedere solo attraverso la zona filtro. Presenza di un contenitore per i rifiuti nelle vicinanze della barriera;

b. Area di disinfezione per gli automezzi antistante l'area di allevamento, con fondo impermeabile e per quanto possibile, in considerazione della situazione ambientale, attrezzata con apparecchiature fisse; in caso di ampliamenti/ristrutturazioni/nuovi insediamenti, le apparecchiature devono essere obbligatoriamente fisse. A partire dal 1° gennaio 2020 tutti gli allevamenti avicoli intensivi devono essere dotati di un impianto fisso automatizzato per la disinfezione degli automezzi. Sistemi diversi di disinfezione all'ingresso dovranno essere valutati caso per caso da parte del Servizio veterinario competente che dovrà verificarne l'efficacia;

c. Piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili, ben mantenute e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone che consentano la manovra dell'automezzo e che siano di un fondo solido ben mantenuto;

d. Per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento commerciale, un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione;

e. Aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) chiuse in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica;

f. Una zona filtro, posizionata all'ingresso dell'allevamento, dotata di spogliatoio, lavandino e detergenti. Tale zona deve essere mantenuta pulita e in ordine e dotata di calzature e tute specifiche. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire esclusivamente attraverso tale zona filtro;

g. Uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;

h. Idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso all'allevamento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti;

i. Nel caso fossero presenti altri edifici all'interno del perimetro aziendale (es: abitazione, depositi materiali non inerenti l'allevamento, etc.), non destinati all'attività dell'allevamento, è necessario prevedere una separazione fisica in modo da individuare chiaramente l'area di allevamento e impedire situazioni promiscue.

3. Negli allevamenti appartenenti al circuito rurale (svezzatori), ogni ambiente (stanza) deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive. Oltre a quanto riportato nella presente ordinanza, per consentire la commercializzazione dei volatili appartenenti al settore rurale, si rimanda alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 25 giugno 2010.

Norme di conduzione.

1. È fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di:

a. Vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso di estranei all'area di allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili;

b. Dotare il personale di vestiario e calzature monouso o in alternativa lavabili e puliti per ogni intervento da effettuare in allevamento;

c. Consentire l'accesso all'area di allevamento solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata pulizia e disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;

d. Registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale autorizzato (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;

e. Mantenere le aree circostanti i capannoni pulite e ordinate con erba tagliata, assenza di oggetti e materiali;

f. Predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;

g. Predisporre un protocollo di pulizia e disinfezione dei locali e degli automezzi;

h. Vietare al personale che opera anche saltuariamente nell'allevamento di detenere volatili propri;

i. Lavarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento;

l. Verificare che il personale esterno, anche non dipendente, che accede all'allevamento attui correttamente le procedure di biosicurezza previste dal presente provvedimento.

2. Relativamente al personale che opera all'interno di un allevamento è fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di:

a. Assicurare che il personale di cui si avvale per le operazioni in allevamento abbia ricevuto specifica formazione sulle modalità operative che garantiscono il rispetto dei requisiti di biosicurezza; tale formazione deve essere attestata da un documento firmato dallo stesso detentore/proprietario, tale procedura deve essere garantita anche per il personale esterno che opera saltuariamente in allevamento;

b. Tenere registrazione del personale impiegato compreso quello esterno (es. squadre di carico, vaccinatori, etc.), con indicazione della mansione, tenendo copia dei documenti di identità e dei documenti comprovanti la formazione;

c. Dichiarazione scritta e firmata da parte del personale che opera all'interno dell'allevamento, sia in modo continuativo sia saltuario, di non detenere volatili propri;

d. Le ditte e i soggetti che forniscono servizi agli allevamenti (vaccinazione, carico animali, ecc.) devono assicurare che il personale che lavora a contatto con gli animali sia in regola con quanto previsto dal presente provvedimento, inoltre devono tenere una registrazione puntuale e velocemente consultabile, di tutte le movimentazioni del personale con le date e gli allevamenti dove questo ha operato;

e. I veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano negli allevamenti a qualsiasi titolo (veterinari, mangimisti, incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti a registrare le proprie movimentazioni come previsto al precedente punto.

3. Operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi.

a. Tutti gli automezzi che accedono all'allevamento devono essere lavati e disinfettati.

b. In particolare gli automezzi destinati al trasporto degli animali per la macellazione devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso il macello dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello. Il proprietario deve verificarne l'avvenuta pulizia e disinfezione (documento).

c. Il proprietario dell'allevamento deve verificare anche l'avvenuta disinfezione degli automezzi trasporto mangime il lavaggio e disinfezione deve essere effettuato presso il mangimificio e dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.

4. Gestione degli allevamenti di tacchini da carne.

a. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

b. In deroga al precedente punto a., è consentito l'accasamento di tacchinotti di età superiore a un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C.

c. Lo spostamento dei tacchini tra i diversi capannoni è limitato alle situazioni in cui è strettamente necessario e deve essere effettuato con mezzi adeguati evitando il contatto diretto o indiretto con selvatici. In presenza di situazione epidemiologica a rischio, l'accasamento dei pulcini di un giorno dovrà avvenire per singolo capannone, inoltre l'accasamento a sessi misti dovrà prevedere la separazione degli animali all'interno dello stesso capannone in modo che, dopo il carico delle femmine, non sia necessario spostare i maschi.

d. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni.

e. In deroga al precedente punto d., i Servizi veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per l'invio al macello in più soluzioni, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree a elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C. La deroga può essere concessa a seguito di verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza e l'effettuazione di controlli virologici e sierologici, che prevedano almeno il prelievo trascorsi quattordici giorni dal carico delle femmine, e dieci giorni prima del carico dei maschi.

f. Nelle aree individuate a rischio, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono definire una procedura di gestione del territorio che preveda l'accasamento dei tacchini per aree omogenee con tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono/concomitante.

5. Disposizioni particolari per gli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo.

Nei centri di imballaggio annessi ad allevamento è vietato:

a. Ricevere e lavorare uova provenienti da altri allevamenti e/o centri di imballaggio;

b. Completare il carico delle uova su automezzi provenienti da altri allevamenti;

c. È consentito il carico di uova su automezzi che trasportano materiali (contenitori per uova e bancali) a condizione che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati;

d. In deroga ai precedenti punti a. b. c., i centri di imballaggio annessi ad allevamenti di piccole dimensioni che lavorano fino a un massimo di 50.000 uova al giorno con capacità non superiore a 250.000 volatili, possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni, con i quali esistono rapporti commerciali consolidati, inoltre questi ultimi non devono conferire uova ad altri centri di imballaggio annessi ad allevamenti;

e. Per l'imballaggio e il trasporto delle uova da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile;

f. Dal 1° gennaio 2020 è vietato l'utilizzo di bancali di legno sia nei locali deposito uova sia nei centri di imballaggio;

g. Nella sala uova deve essere presente un lavandino dotato di sapone e asciugamano.

6. Pulizia e disinfezione del materiale non monouso utilizzato nei centri di imballaggio.

Nei centri di imballaggio deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e dei materiali non monouso.

Se i materiali vengono spediti ad altro stabilimento per la pulizia e disinfezione, quest'ultimo non deve essere annesso ad allevamento; inoltre deve essere presente e correttamente applicata una procedura per garantire la rintracciabilità tali movimentazioni.

7. Pulizie e disinfezioni.

a. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione, da eseguire secondo un protocollo scritto che deve essere disponibile per le verifiche da parte dell'AC.

b. Le attrezzature impiegate durante il ciclo produttivo per attività anche al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra un capannone e l'altro, fresatrici, muletti, etc.) devono essere correttamente pulite e disinfettate prima del successivo utilizzo.

c. La procedura deve inoltre garantire che le attrezzature, una volta pulite e disinfettate, vengano correttamente gestiste e stoccate in modo da evitare la successiva contaminazione.

d. Nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto, i silos devono essere puliti e disinfettati a ogni nuovo ingresso di animali. Non è obbligatorio pulire i silos nei quali è presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo.

e. In tutti gli altri allevamenti la pulizia e disinfezione dei silos deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

f. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

8. Vuoto biologico e vuoto sanitario.

Per vuoto biologico si intende il periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento del carico degli animali al momento del successivo accasamento.

Per vuoto sanitario si intende il periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione al momento del successivo accasamento.

Il vuoto biologico minimo per allevamento è il seguente:

I. sette giorni: per i polli da carne;

II. ventuno giorni: per i tacchini, gli anatidi destinati alla produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie sia in fase pollastra sia in fase deposizione.

In deroga al precedente punto 1, è consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini da ventuno a quattordici giorni esclusivamente negli allevamenti non situati nelle «aree a elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato *C)* e al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili.

Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre aziende di allevamento è il seguente:

I. quattordici giorni per i galli golden e livornesi, i capponi, le faraone destinate alla produzione di carne, quaglie, piccioni da carne, polli a collo nudo e comunque polli da carne a lento accrescimento;

II. ventuno giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra;

III. quattordici giorni per la selvaggina da penna;

IV. otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.

Vuoto sanitario: dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento, o del capannone come previsto nei precedenti punti.

Nel caso in cui nella medesima azienda (con l'esclusione degli svezzatori) siano allevate specie avicole per le quali è previsto il vuoto biologico per allevamento e altre per le quali è previsto il vuoto biologico per unità produttiva, deve essere garantito il vuoto biologico per allevamento. Eventuali deroghe possono essere valutate nelle aree non a rischio e solo nel caso trattasi di allevamenti di piccole dimensioni, che non effettuano vendita di animali vivi a terzi e conferiscono esclusivamente al proprio macello aziendale (macellazione sino a 10.000 capi di pollame/anno), annesso all'allevamento di origine degli animali e che macella prevalentemente volatili da questo provenienti, la cui attività sia finalizzata alla vendita diretta delle carni degli animali macellati al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscano direttamente il consumatore locale.

9. Animali morti.

a. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da Ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti a condizione che l'operazione di carico avvenga all'esterno dell'allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.

b. Al termine di ogni ciclo di allevamento, o anche più volte nel corso del ciclo produttivo nel caso di celle collocate all'esterno dell'allevamento, gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa.

c. In deroga a quanto previsto nel precedente punto 1, è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:

I. mortalità eccezionale, previa certificazione del Servizio veterinario competente anche se la mortalità non è imputabile a malattie infettive; se del caso il Servizio veterinario dovrà effettuare idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria;

II. allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese, posizionate in modo che l'automezzo non acceda all'area di allevamento, gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

10. Gestione della lettiera e della pollina.

Trasporto

Gli automezzi che accedono in allevamento per il ritiro della pollina, qualora questo non avvenga a fine ciclo senza presenza di animali, ma a cadenza ravvicinata (es. per destinazione biogas):

a. Dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un idoneo impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;

b. L'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto; inoltre il materiale deve essere adeguatamente coperto;

c. Qualora la pollina/lettiera esausta sia destinata a uso agronomico:

I. Gli allevatori devono accertarsi che nella giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il proprio allevamento non risulti vuoto;

II. Nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata nello stesso allevamento, non è necessario effettuare il lavaggio e disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro, fermo restando l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento.

d. Per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;

e. Per gli allevamenti preesistenti: gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; tali percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile qualora non sia possibile individuare percorsi dedicati. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento.

Le disposizioni relative al presente punto diventano vincolanti a partire dal 1° gennaio 2020.

f. Sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale, anche se destinato per uso agronomico.

Stoccaggio.

a. Gli allevamenti che detengono galline in gabbia e in voliera, devono garantire lo stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate, per almeno sessanta giorni.

b. Le disposizioni relative al punto precedente sono immediatamente applicabili per i nuovi allevamenti, mentre entrano in vigore per gli allevamenti esistenti a partire dal 1° gennaio 2020.

Gestione della pollina in focolaio.

La pollina presente in un allevamento sede di focolaio, trascorso il periodo previsto dalla vigente normativa in materia di influenza aviaria, non può in alcun caso essere destinata a uso agronomico, ma deve essere trattata presso un impianto in grado di garantire l'inattivazione del virus.

Impianti che ricevono/utilizzano pollina.

a. Per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da un impianto che riceve/utilizza pollina non può essere inferiore a 500 metri.

b. Per i nuovi impianti che ricevono/utilizzano pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non può essere inferiore a 500 metri.

ALLEGATO *C*

Aree ad elevato rischio.

1. Per «aree ad elevato rischio» si intendono i territori eventualmente definiti da disposizioni comunitarie o quelli individuati sulla base dei fattori di rischio per l'influenza aviaria.

2. L'elenco delle «aree ad elevato rischio» è diramato con atto dirigenziale della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario anche sulla base del parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria.

3. Nelle more della diramazione dell'elenco di cui al punto 2, tutto il territorio nazionale è considerato come «area ad elevato rischio».

18A08457

DECRETO 13 dicembre 2018.

Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante: «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo *West Nile* (*West Nile Disease*) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo *West Nile* (*West Nile Disease*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «*West Nile Disease* - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale è stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2011, n. 209, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 1 del predetto regolamento di polizia veteri-

naria «l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)», tenuto conto dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali l'encefalomielite di tipo *West Nile*;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo *West Nile* (*West Nile Disease*) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2011, n. 209;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183» ed, in particolare, l'art. 10 riguardante il «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente «Proroga ordinanza 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo *West Nile* (*West Nile Disease*) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 210, come prorogata dalle ordinanze: 12 dicembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2014, n. 301; 11 dicembre 2015 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2015, n. 303; 7 dicembre 2016 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 2017, n. 2; 6 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2017, n. 303;

Visto il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus della *West Nile* - 2018 diramato sul territorio con nota prot. 19420 del 27 giugno 2018, con il quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria e la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute hanno condiviso gli obiettivi relativamente all'individuazione precoce della circolazione virale sul territorio nazionale, alla definizione del flusso delle informazioni tra tutti gli enti interessati, all'attuazione in maniera tempestiva, efficace e coordinata delle misure preventive necessarie per evitare la trasmissione della *West Nile Disease*, nonché al Governo in maniera coordinata delle eventuali emergenze epidemiche;

Rilevato che, nel corso del 2018, il Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha confermato la circolazione del virus *West Nile* sul territorio nazionale con la conferma di 142 focolai negli equidi delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Basilicata e Puglia, 178 positività in organi di uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, in organi di 98 uccelli selvatici trovati morti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, nonché positività in 418 pool di zanzare, distribuiti nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto;

Rilevato altresì che, nel corso del 2018, in Italia sono stati segnalati 577 casi umani confermati di infezione da virus *West Nile Virus* (WNV) nelle Regioni Lombardia, Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, 230 dei quali con sintomi neuro invasivi di cui 42 deceduti e che le attività di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare 279 casi di febbre da WNV e di identificare il WNV nel sangue di 68 donatori;

Ritenuta, per i motivi suesposti, la necessità e l'urgenza di confermare le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, la cui efficacia era stata prorogata da ultimo con l'ordinanza del Ministro della salute 6 dicembre 2017, fino al 31 dicembre 2018, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo stante il carattere zoonotico della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2019.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2018

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3530

18A08458

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a ottobre 2018, è pari a: 102,40. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa la media dell'indice EURO STOXX 50 relativo a dicembre 2018, è pari a 3077,010. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 dicembre 2018. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

18A08442

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-302) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.